

Ordinanza sugli strumenti di misurazione

Modifica del 7 dicembre 2012

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 15 febbraio 2006¹ sugli strumenti di misurazione è modificata come segue:

Titolo

Introduzione dell'abbreviazione

(OStrM)

Ingresso

visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 9 capoversi 2 e 3, 11 e 13 capoverso 3 della legge federale del 17 giugno 2011² sulla metrologia (LMetr);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG);
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 1 lett. c

Abrogata

¹ RS **941.210**

² RS **941.20**

³ RS **946.51**

⁴ RS **0.946.526.81**

Art. 3 cpv. 1 lett. b e 2

¹ La presente ordinanza si applica a uno strumento di misurazione, se:

- b. il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato in un'ordinanza le prescrizioni necessarie atte a definire i requisiti metrologici specifici dello strumento.

*2 Abrogato**Art. 4 lett. a*

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *strumento di misurazione*: le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati;

Art. 7 cpv. 1

¹ L'Istituto federale di metrologia (METAS) designa, previa consultazione con gli organi federali interessati e d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, le norme tecniche e i documenti normativi atti a concretare i requisiti applicabili a una determinata categoria di strumenti di misurazione.

Art. 9

Concerne soltanto il testo tedesco

*Titolo prima dell'art. 20***Capitolo 3: Controllo successivo***Art. 23, rubrica, e cpv. 1***Sorveglianza del mercato**

¹ Nell'ambito della sorveglianza del mercato, gli organi d'esecuzione controllano che gli strumenti di misurazione immessi sul mercato e messi in servizio conformemente alle procedure di cui al capitolo 2 sezione 3 soddisfino le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 26 cpv. 3

³ Il METAS esegue i controlli degli strumenti di misurazione immessi sul mercato, sempreché tali controlli non siano eseguiti dai Cantoni. Per l'esecuzione di singoli controlli può far capo, sotto la propria responsabilità, a servizi terzi.

*Titolo prima dell'art. 27***Capitolo 4: Provvedimenti***Art. 27**Abrogato**Art. 28 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4*

¹ Se nell'ambito della sorveglianza del mercato si constata che uno strumento di misurazione non soddisfa le disposizioni legali, il METAS informa la persona responsabile dell'immissione sul mercato, dandole la possibilità di prendere posizione. Dopo di che, il METAS ordina i provvedimenti opportuni e accorda un termine adeguato per la loro attuazione. Può in particolare vietare un'ulteriore immissione sul mercato dello strumento di misurazione, ordinarne il ritiro, il sequestro o la confisca, nonché pubblicare i provvedimenti adottati.

² Il METAS informa:

⁴ Se da controlli eseguiti nell'ambito della sorveglianza del mercato o dell'ispezione generale risulta che uno strumento di misurazione non è conforme alle prescrizioni, l'infrazione è punita secondo le disposizioni penali previste agli articoli 20–24 LMetr, agli articoli 23–30 LOTC e all'articolo 248 del Codice penale⁵. L'autorità di controllo riscuote un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato.

Art. 29 cpv. 1

¹ Se un interessato contesta il risultato di una misurazione, il servizio competente per l'esame della stabilità di misurazione riesamina che le prescrizioni siano state rispettate. Le spese sono a carico della parte soccombente.

*Titolo prima dell'art. 30***Capitolo 5: Informazione***Art. 30 e 32**Abrogati**Art. 33*

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce i requisiti specifici relativi all'immissione sul mercato e all'utilizzazione di strumenti di misurazione.

*Art. 34 e 35**Abrogati*

⁵ RS 311.0

Allegato 6 n. 2.1 e 3

2.1 Istituto federale di metrologia

- METAS; oppure
- MET.

3 *Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova